



Comune di Bibbona
PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TAXI
--

Anno 2025

Approvato con deliberazione di CC n. 25 del 29/04/2025

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....

Articolo 1 - Disciplina del Servizio e Ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizione del servizio

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO.....

Articolo 3 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione

Articolo 4 - Condizioni di esercizio

Articolo 5 - Ambiti operativi territoriali

Articolo 6 – Taxi condiviso

Articolo 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

CAPO III – DEFINIZIONE DELL’ ORGANICO.....

Articolo 8 - Definizione dell'organico

CAPO IV - REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE.....

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

CAPO V – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE.....

Articolo 11 – Numero delle licenze

Articolo 12 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

Articolo 13 – Contenuti del bando di concorso

Articolo 14 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze

Articolo 15 – Graduatoria

Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli preferenziali

Articolo 17 – Materie delle prove d’esame

Articolo 18 – Approvazione graduatoria

Articolo 19 - Rilascio delle licenze e inizio dell’Attività

Articolo 20 - Validità delle licenze

CAPO VI - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 21 – Composizione e funzioni

CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI E CESSAZIONE.....

Articolo 22 – Trasferibilità per atto tra vivi

Articolo 23 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

Articolo 24 – Cessazione dell’attività

CAPO VIII - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE.....

Articolo 25 - Sostituzione alla guida

Articolo 26 - Collaborazione alla guida

CAPO IX - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI TAXI.....

Articolo 27 - Obblighi dei conducenti taxi

Articolo 28 - Diritti dei conducenti

Articolo 29 - Divieti per i conducenti

Articolo 30 - Trasporto di soggetti con disabilità

CAPO X - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TAXI.....

Articolo 31 - Caratteristiche dei veicoli

Articolo 32 - Tassametro per il servizio taxi

Articolo 33 – Sostituzione definitiva dei veicoli

Articolo 34 - Controllo dei veicoli

Articolo 35 - Veicoli di scorta per il servizio taxi – Sostituzione temporanea dei veicoli

CAPO XI - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI.....

Articolo 36 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio taxi

Articolo 37 - Turni ed orari del servizio taxi

Articolo 38 - Interruzione del servizio taxi

Articolo 39 – Tariffe

CAPO XII - VIGILANZA E SANZIONI.....

Articolo 40 - Sanzioni amministrative

Articolo 41 – Sanzioni accessorie - sospensione della licenza

Articolo 42 - Decadenza della licenza

Articolo 43 - Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina del Servizio e Ambito di applicazione

1. Il servizio taxi con autovettura è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Il presente regolamento costituisce attuazione e specificazione delle disposizioni di cui all'art.4 della L.n. 21/92 e s.m.i., alla L.R. n. 67/93 e s.m.i., alla Deliberazione del Consiglio Regionale 1° marzo 1995 n. 131 ed al D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/06 e s.m.i., al D. L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., e al D.L. n. 104/2023, convertito nella L. n. 136/2023 e s.m.i., e stabilisce i requisiti, le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea, di cui alle definizioni a seguire.

Articolo 2 – Definizioni del Servizio

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) Servizi pubblici non di linea: i servizi, con funzione complementare e integrativa dei servizi di trasporto pubblico di linea, che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e che vengono espletati, a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;
 - b) Taxi: il servizio di trasporto pubblico non di linea individuale o di piccoli gruppi di persone, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza indifferenziata (che avanza presso le postazioni di stazionamento dei mezzi). Le vetture possono stazionare esclusivamente su aree pubbliche, e il servizio inizia con la richiesta di trasporto verso una destinazione specifica ed individuata di volta in volta. L'offerta del servizio di taxi deve comunque essere garantita nei giorni e orari stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Per le definizioni relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada e nel relativo regolamento di attuazione.

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 – Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio taxi, fatta salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune, rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10.
2. Le licenze del servizio taxi sono assegnate in seguito a bando di pubblico concorso e ogni titolo abilitativo consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Il titolo abilitativo, di cui ai commi precedenti, ha validità illimitata, salvi provvedimenti di sospensione o il verificarsi di ipotesi di decadenza.
4. I titoli abilitativi e la eventuale ulteriore documentazione che ne costituisce parte essenziale ed integrante, devono essere conservati sul veicolo e sono esibiti su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
5. Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 21/1992 e s.m.i., i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L. n. 443/85;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

6. Nei casi di cui al comma 5 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Articolo 4 – Condizioni di Esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto fisico è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Il titolo abilitativo deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nell'esercizio del servizio, di un sostituto alla guida o delle collaborazioni temporanee, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla L.n. 21/92 e del presente regolamento.
4. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzati dal Responsabile del SUAP competente al rilascio della licenza o autorizzazione.
5. Riguardo alla sostituzione alla guida e collaborazione di cui al precedente comma 4, si fa riferimento agli artt. 25 e 26 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenze di taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano, il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio di taxi, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L. n. 21/92, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.
3. E' facoltativa la prestazione del servizio di taxi per destinazioni al di fuori del territorio provinciale.
4. E' permesso iniziare il servizio taxi presso siti aeroportuali come previsto dalla normativa vigente.
5. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

Articolo 6 – Taxi Condiviso

1. È consentito l'uso condiviso del taxi.
2. Per uso condiviso del taxi si intende la facoltà di più utenti, diretti verso la stessa destinazione o verso destinazioni diverse collocate lungo la stessa direttrice o su un percorso compatibile, di utilizzare contemporaneamente la stessa autovettura, con pagamento della quota di corrispettivo commisurata al tragitto effettuato da ciascun utente.
3. L'utilizzo della modalità condivisa del Taxi deve avvenire su richiesta diretta dell'utenza o su proposta del tassista.
4. L'offerta del servizio, ancorché effettuata contemporaneamente nei confronti di più utenti, dà luogo a distinti contratti di trasporto.
5. Sulla base della richiesta del primo utente, il tassista è libero di scegliere l'itinerario da seguire e l'ordine di priorità delle destinazioni dei vari utenti.
6. La quota di corrispettivo è determinata da un tassametro multiutente, composto da una unità di controllo e da un visualizzatore luminoso che consente di calcolare il costo del viaggio per ogni singolo passeggero, tenendo anche conto, con apposite percentuali di riduzione della tariffa, della compresenza di altri viaggiatori. Le tariffe del servizio in modalità condivisa devono essere tali da garantire un risparmio all'utenza rispetto alle tariffe delle corse ordinarie e il risparmio deve essere reso conoscibile all'utenza prima dell'inizio del trasporto.
7. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque di un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista.

8. Non possono usufruire di tale modalità di servizio gli utenti con animali al seguito, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti.

Articolo 7- Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. La Giunta Comunale nel rispetto della vigente normativa, può autorizzare i mezzi in servizio taxi all'espletamento dei servizi sostitutivi od integrativi dei servizi di linea.
2. L'amministrazione si riserva la possibilità, in caso di necessità e nei periodi di maggiore affluenza dell'utenza, di fornire agevolazioni verso chi presta il servizio Taxi ad integrazione dei servizi di linea già presenti sul territorio.

CAPO III - DEFINIZIONE DELL'ORGANICO

Articolo 8 - Definizione dell'organico

1. L'organico per il servizio di taxi è fissato a n. 2 autorizzazioni. Il numero è soggetto a verifica ogni tre anni. Tutti i veicoli adibiti al servizio taxi devono essere attrezzati per il trasporto di persone con disabilità e dei supporti necessari alla loro mobilità, ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.
2. Eventualmente a cura del vincitore del concorso per titoli e del secondo classificato possono essere approntate rispettivamente due macchine sostitutive denominate 1 bis e 2 bis.
3. Il Responsabile del SUAP competente può concedere ai soggetti indicati al comma precedente, una o più licenze per l'immatricolazione di autovetture di scorta, che possono essere utilizzate per il servizio in caso di autovetture temporaneamente inutilizzabili per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio o danneggiamento.
4. Le licenze per i veicoli di scorta, contraddistinte dalle lettere sopracitate, sono rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, lettere b), c) d) della L. n. 21/1992, non rientrano nell'organico comunale, non possono essere trasferite o commercializzate e la loro assegnazione non è soggetta ad approvazione preventiva della Giunta Comunale trattandosi di atto amministrativo di carattere funzionale e non di aumento del numero delle licenze.
5. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti e devono essere conformi alle norme del vigente Regolamento.
6. Le autovetture di scorta possono essere utilizzate per le sole cause di fermo tecnico e per un periodo massimo di 120 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al presente comma.
7. Al tassista cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura.
8. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.
9. Il titolare che usufruisce dell'autovettura sostitutiva identificata con una lettera dell'alfabeto, deve darne comunicazione all'ufficio Comunale competente, prima dell'inizio della fruizione.
10. La Giunta Comunale, può modificare l'organico di cui al comma precedente in conformità con le direttive regionali e le necessità scaturenti dal servizio alla cittadinanza.
11. La Commissione Consultiva viene convocata tutte le volte che è tenuta a rendere un parere e comunque secondo quanto stabilito dal Capo VI del presente regolamento.

CAPO IV- REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso del titolo abilitativo alla guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per Servizi analoghi (in tal caso gli interessati

- dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana). Se cittadino straniero essere in regola con la normativa che disciplina il soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all' U.E;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti, di cui all'art.6 della L.n.21/92 presso la CCIAA competente per territorio, ovvero in analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, in tal caso il titolo deve essere abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente paragrafo sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo;
 - d) essere proprietari o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio al momento del rilascio della stessa;
 - e) non essere mai incorso in infrazioni alle norme sul codice della strada che comportino sanzioni da essere iscritte sul titolo abilitativo alla guida;
 - f) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art.10 del presente regolamento;
 - g) non aver trasferito una precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti l'indizione del bando nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
 - h) essere sempre in regola con tutti gli adempimenti previdenziali, contributivi, assistenziali e fiscali, nonché con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e inquadrare il personale dipendente secondo il prevalente C.C.N.L. in caso di turno integrativo;
 - i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
2. Per l'esercizio del servizio di taxi, è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio e al Registro Elettronico Pubblico Nazionale RENT per le imprese titolari di licenza taxi e noleggio con conducente, istituito con il D.M. n. 203/2024.
 3. In caso di cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della L. n. 21/1992, i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere posseduti dal legale rappresentante, da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, nonché da tutti i soggetti effettivamente preposti alla guida dei mezzi.

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio delle licenze e autorizzazioni, facendo venir meno il requisito dell'idoneità morale:
 - a) aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi ovvero essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - c) essere stato dichiarato fallito e avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, la licenza di taxi anche nell'ambito di altri Comuni;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di taxi sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
3. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - a) L.n. 646/82 e s.m.i. (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - b) L.n. 726/82 e s.m.i. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) L.n. 47/94 e s.m.i. (comunicazioni e certificazioni);

- d) D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

CAPO V - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 11 – Numero delle licenze

1. La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze per i servizi pubblici non di linea rilasciabili sul territorio comunale, in sede di verifica ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale può inoltre, ai sensi dell'art. 6, lettera b) L. n.248/2006, solo per quanto riguarda il servizio taxi, bandire concorsi straordinari, individuando in caso di eccedenze delle domande rispetto ai titoli disponibili, le modalità selettive conformi alla programmazione numerica vigente, oppure in deroga qualora la programmazione manchi o non sia ritenuta idonea ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 6 della L. n. 21/1992.
3. La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze rilasciabili per il servizio di taxi sentita la Commissione Consultiva.

Articolo 12 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea sono assegnate a seguito di pubblico concorso. Il concorso per esami e titoli ai soggetti iscritti al ruolo di conducenti, in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un paese della U.E, è indetto entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In caso si rendano disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse; il bando di concorso per la riassegnazione è indetto entro 6 mesi dal momento in cui si sono rese disponibili, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. Al bando di concorso pubblico è data pubblicità adeguata sul Burt tale da consentire un'utile cognizione ed un'effettiva partecipazione a quanti possano avervi interesse.
4. In ogni caso, la pubblicità del bando concorsuale, ai fini di cui al comma precedente, è effettuata, con riguardo al migliore temperamento delle esigenze e dei principi di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.
5. Il bando è altresì pubblicato integralmente, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune e sulla rete civica del Comune per tutto il periodo di tempo prescritto per la presentazione delle domande di ammissione.
6. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza per ogni bando.

Articolo 13 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il termine e le modalità di presentazione della domanda, nonché l'eventuale documentazione da produrre;
 - b) il numero e tipo delle licenze da rilasciare;
 - c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per il rilascio delle licenze, tra i quali l'iscrizione al ruolo conducenti istituito presso la locale C.C.I.A.A.;
 - d) le materie di esame, comprensive dell'accertamento di conoscenza di una lingua straniera;
 - e) i criteri di valutazione delle prove e le modalità di espletamento;
 - f) l'indicazione dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio;
 - g) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza;
 - h) modalità di svolgimento delle prove;
 - i) l'obbligo di prestare la dichiarazione circa la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, oppure l'obbligo di impegnarsi ad acquistare un veicolo idoneo all'espletamento del servizio, o ad acquisirne la disponibilità in leasing entro il termine di effettivo inizio dell'attività di cui all'art. 19 del presente regolamento;

- j) per chi ha già compiuto il 55° anno di età, l'obbligo di non cedere il titolo abilitativo fino al compimento del 60° anno di età;
 - k) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
 - l) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso e schema di accordo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/90;
 - m) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - n) il divieto di partecipazione per coloro che sono già in possesso di licenza taxi o di autorizzazione di NCC rilasciata dal Comune di Bibbona o da altro comune.
2. Nella domanda, in bollo, il richiedente deve specificare:
- a) generalità complete e codice fiscale se trattasi di impresa individuale; generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, se trattasi di consorzio o cooperativa o, nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, se trattasi di società;
 - b) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 123 del T.U.L.P.S. 18.02.1931, n. 773 e s.m.i.;
 - c) dichiarazione di non essere sottoposto a misure di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 bis e ter della Legge n. 575/65, e che non risultano in atto tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 490/94;
 - d) il tipo di veicolo che si intende adibire al servizio.
3. Alla domanda sono allegati:
- a) dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, da rilasciarsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, con cui il candidato attesta di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti dal bando di concorso;
 - b) di essere iscritto al ruolo dei conducenti presso la CCIAA, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 21/92, ovvero in analogo elenco di un Paese della Unione Europea o di altro Stato di appartenenza;
 - c) di essere in possesso della carta di soggiorno o di idoneo permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea;
 - d) di essere iscritto o di impegnarsi a iscriversi al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
 - e) di possedere una buona conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese;
 - f) di non avere trasferito alcuna licenza od autorizzazione da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando;
 - g) impegno a non svolgere altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio;
 - h) ogni altro titolo che il richiedente intenda produrre nel proprio interesse.
4. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da una cooperativa o da un consorzio, dovranno essere prodotti inoltre i seguenti documenti:
- a) atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della cooperativa o del consorzio;
 - b) elenco dei soci;
 - c) elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione di cui trattasi;
 - d) autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non previste espressamente e specificatamente dallo statuto;
 - e) autocertificazione circa l'abilitazione professionale dei soci assegnati alla guida di autovetture.
5. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da un consorzio, dovranno essere prodotti inoltre i seguenti documenti:
- a) elenco dei consorziati;
 - b) tutta la documentazione richiesta per le società in quanto compatibile.

Articolo 14 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Per l'espletamento della procedura concorsuale la Giunta Comunale provvede alla nomina di un'apposita Commissione di concorso. La Commissione è composta dal Responsabile SUAP competente con funzioni di Presidente e da esperti, anche interni, nelle discipline oggetto d'esame per la verifica dei titoli.

2. La Commissione di Concorso è composta da:
 - a) Responsabile SUAP competente, in qualità di Presidente;
 - b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) Esperto in materia, eventualmente da individuarsi anche nell'ambito del settore competente in materia di attività economiche o di altri settori comunali;
 - d) Esperto in lingue, possibilmente reperito in ambito del Comune.
3. La Commissione è convocata dal Presidente ed opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. Possono essere nominati dei supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti della Commissione, che intervengono alle sedute nelle ipotesi di impedimento degli effettivi. Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un dipendente comunale.

Articolo 15 – Graduatoria

1. La commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle licenze, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dal bando.
2. Espletate le prove di esame e valutati i titoli, la Commissione di concorso di cui all'art. 14 redige la graduatoria di merito delle domande ammissibili secondo i criteri di cui al successivo art. 16.
3. Nel bando concorso per licenze taxi, a parità di punteggio, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 21/92 costituirà titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli preferenziali

1. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame. Nel rispetto delle proporzioni di seguito definite il bando stabilirà l'entità del punteggio da assegnare alla valutazione complessiva del candidato.
2. Il punteggio riservato ai titoli non potrà essere superiore a 2/5 di quello complessivo mentre non è ritenuto idoneo e pertanto non verrà scritto in graduatoria chi non abbia conseguito nella prova d'esame un punteggio pari ad almeno alla metà più uno del restante punteggio massimo riservato alla prova d'esame (3/5 della valutazione complessiva).
3. Nel bando di concorso si provvede a definire il punteggio massimo e di dettaglio per i seguenti titoli preferenziali:
 - a) laurea triennale e/o magistrale;
 - b) diploma di istruzione superiore;
 - c) diploma di istruzione inferiore;
 - d) residenza nei Comuni della Bassa Val di Cecina;
 - e) l'aver esercito il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
 - f) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione, per periodi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza o di autorizzazione presso altri Comuni, o di collaboratore familiare, o di sostituto, legittimato con atto formale, alla guida di titolare di licenza o se dipendente di azienda privata che esercita trasporto di persone in conto terzi a mezzo di veicoli M1, NCC e/o taxi;
 - g) iscrizione ai centri per l'impiego o analoga modalità in vigore che ne attesti la qualità di disoccupati alla data del 31/12 e che tale condizione risulti da almeno 4 mesi antecedenti alla data di uscita del bando;
 - h) criteri legati alla condizione socio economica dei candidati quali l'indicatore ISEE e/o il numero di minori a carico della famiglia;
 - i) essere in possesso di ulteriori titoli abilitativi alla guida, superiori alla Patente B;
 - j) altri titoli (conoscenza di altre lingue straniere oltre l'inglese, titoli professionali specifici, corsi di qualificazione attinenti al servizio) purché documentati.
4. A parità di punteggio finale ottenuto saranno preferiti i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art.8, comma 4, della L. n. 21/92 e s.m.i..
5. Qualora due o più candidati raggiungano lo stesso punteggio e non si possa fare riferimento a titoli di preferenza, per l'assegnazione dell'attività si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di

ammissione al concorso. Quando anche la data di presentazione della domanda non risulti un utile elemento per l'assegnazione dell'attività, si procederà a sorteggio alla presenza dei diretti interessati.

Art. 17– Materie delle prove d'esame

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze indicate nel Bando verranno espletate prove d'esame sulle seguenti materie:
 - a) disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizi pubblici non di linea;
 - b) elementi di toponomastica locale, nonché dei principali siti storici di pubblico interesse e luoghi di maggiore interesse turistico del Comune;
 - c) capacità di gestione delle applicazioni di navigazione;
 - d) conoscenza di tecniche di primo soccorso e norme comportamentali in caso di incidente;
 - e) conoscenza pratica della lingua italiana e della lingua inglese, come specificato nel bando di concorso.

Art. 18 – Approvazione graduatoria

1. Entro 45 giorni dalla trasmissione della graduatoria di merito da parte della Commissione, il Responsabile SUAP competente procede alla verifica delle dichiarazioni sostitutive prestate dai partecipanti al concorso, collocati in posizione utile, ed alla richiesta della documentazione comprovante i fatti e le qualità per i quali è escluso per legge il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di cui D.P.R. n.445/2000 e, nei 10 giorni successivi alle avvenute verifiche, approva la graduatoria con proprio provvedimento.
2. La graduatoria ha validità biennale a far data dalla sua approvazione, qualora non sia espressamente stabilito diverso termine di validità nel bando di concorso. I posti in organico che nel corso dei due anni si rendano vacanti devono essere coperti attingendo dalla graduatoria, fino al suo esaurimento.
3. Nel periodo di validità, la graduatoria è utilizzata ai fini dell'assegnazione delle licenze eventualmente rientrate, a qualunque titolo, nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.
4. Nel periodo di validità, la graduatoria può essere utilizzata dai comuni della provincia di Livorno che ne facciano richiesta ai fini dell'assegnazione delle licenze sul proprio territorio comunale.
5. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento-subingresso per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento, o dall'accettazione dell'eredità, a pena di decadenza, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sostituzione alla guida.
6. Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Articolo 19 - Rilascio delle licenze e inizio dell'Attività

1. Il Responsabile SUAP competente, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva provvede all'assegnazione dell'attività e al rilascio del titolo abilitativo.
2. La SCIA propedeutica all'inizio dell'attività deve essere presentata all'Ufficio SUAP entro 90 giorni. L'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della SCIA salvo proroga in caso di comprovata impossibilità, non derivante da causa imputabile all'interessato, documentata prima della scadenza del termine di cui al presente comma.
3. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
4. Ogni variazione, sia tecnica sia relativa al personale impiegato per il servizio, dovrà essere comunicata tempestivamente all'ufficio SUAP e comunque non oltre cinque giorni dal suo verificarsi.
5. Le licenze non possono essere rilasciate in assenza dei requisiti di cui all'art. 9 ed in presenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 20 - Validità delle licenze

1. La licenza è rilasciata senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento la licenza taxi può essere sottoposta a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

CAPO VI - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 21 – Composizione e funzioni

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.n. 21/1992 presso il Comune è istituita la Commissione Consultiva operante in riferimento all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale e all'applicazione dei regolamenti, con funzioni, oltre che di vigilanza, di elaborazione di proposte inerenti la materia di interesse locale e/o di segnalazione di problemi da sottoporre all'Amministrazione comunale o alla Regione, nonché di promozione di indagini conoscitive, d'ufficio o su segnalazione degli utenti.
2. La Commissione Consultiva è nominata dal Sindaco entro 30 gg dall'Entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi dell'art.13 della D.C. Regionale 1° marzo 1995, n.131, rimane in carica quattro anni dalla sua costituzione.
3. Essa è costituita da:
 - a) Il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Responsabile Area SUAP competente per materia o suo delegato;
 - c) fino a quattro rappresentanti tra quelli designati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella regione e quelli individuati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative presenti in ambito comunale, secondo i criteri di rappresentanza della locale Camera di Commercio Industria e Artigianato. In caso di mancata designazione congiunta, l'Amministrazione comunale procede alla scelta secondo criterio della maggiore rappresentatività;
 - d) un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale. In caso di mancata designazione congiunta, l'Amministrazione comunale procede alla scelta secondo criterio della maggiore rappresentatività;
 - e) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - f) Il Garante dei Disabili, in qualità di uditore, ove individuato;
 - g) altri uditori, designabili dal Presidente in sede di convocazione della riunione, che si renderanno opportuni in funzione degli argomenti inseriti nell'Ordine del Giorno.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
5. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti dei presenti (esclusi gli uditori), con parere motivato, riportato nel verbale di seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente e del suo delegato, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Responsabile di Area - Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.
6. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa dell'associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
7. La Commissione è convocata dal Presidente tutte le volte che è tenuta a rendere un parere.
8. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
9. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente della struttura comunale competente in materia.
10. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed esprime pareri non vincolanti in ordine alle problematiche connesse all'esercizio dei servizi pubblici non di linea.
11. La Commissione vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tale fine, degli uffici comunali, promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti,

segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'art.2 della L.R. n. 67/93.

12. La Commissione è tenuta a rendere i pareri richiesti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
13. Nel caso in cui la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 12 può essere interrotto per una sola volta.
14. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale che contiene una sintesi dei lavori svolti e la decisione assunta dai convocati alla stessa.

CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI E CESSAZIONE

Articolo 22 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo per atto tra vivi comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ed è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata.
2. Il subentrante che inoltra domanda deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.
3. Il trasferimento della proprietà del servizio pubblico non di linea per atto tra vivi è consentito esclusivamente nel caso in cui il dante causa rinunci contestualmente alla propria licenza e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
 - b) abbia compiuto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo del titolo abilitativo alla guida.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, lett a) e b), il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio del nuovo titolo abilitativo al subentrante, il quale potrà ritirare il nuovo titolo contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
5. L' inabilità o l'idoneità al servizio di cui al comma 3 lett. c), deve essere provata dal titolare- trasferente, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività, il titolare è tenuto, a pena di decadenza, a trasferire o a cessare l'attività stessa entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, salvo motivata proroga.
6. Nel caso di cui al comma 3 lettera c), ove l'interessato sia affetto da impedimento grave, debitamente certificato, tale da non consentire la manifestazione di volontà finalizzata al trasferimento o alla cessazione dell'attività di cui al comma 5 del presente articolo, entro il termine stabilito, il coniuge, o un parente entro il primo grado, possono chiedere la proroga del suddetto termine.
7. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.n. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
8. Il subingresso per atto tra vivi è soggetto a previa SCIA di avvio, da parte del subentrante. Nella dichiarazione l'interessato dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 9 e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all' art.10 del presente Regolamento. Alla comunicazione deve essere allegata, a pena di irricevibilità, dichiarazione, prestata ai sensi de D.P.R. n° 445/2000, da parte del dante causa circa la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 3. Nel caso di cui alla lett.c) del comma 3, alla dichiarazione del dante causa deve essere allegata certificazione medica attestante lo stato di inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio.
9. La SCIA di cui al comma 8 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.
10. L'attività di servizio pubblico non di linea deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo.

11. La copia della SCIA di avvio di cui al comma 8, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente al titolo abilitativo ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
12. La copia della SCIA di avvio di cui al comma 8, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dei veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.
13. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all' Ufficio Motorizzazione Civile.
14. Il rilascio del nuovo titolo abilitativo e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte del subentrante dei requisiti di cui all'art. 9 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 31 del presente regolamento.

Articolo 23 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. Il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea per causa di morte comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo per causa di morte è consentito nei confronti:
 - a) di uno degli eredi del titolare, qualora risulti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento;
 - b) di un soggetto individuato dagli eredi, qualora risulti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.
3. Allo scopo, gli eredi o l'erede che sia stato designato quale unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, o, in caso di eredi minori, il soggetto che ne abbia la rappresentanza legale, comunicano l'avvenuto decesso del titolare entro 30 giorni dall'evento e contestualmente dichiarano, con SCIA, in alternativa:
 - a) la volontà di attribuire il titolo abilitativo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10. Tale dichiarazione costituisce, agli effetti del presente regolamento, rinuncia a subentrare da parte degli altri coeredi nell'attività del de cuius. In tal caso, la SCIA, corredata, a pena di irricevibilità, di dichiarazione prestata ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da parte del subentrante circa l'accettazione dell'attività del de cuius ed il possesso dei requisiti di cui artt. 9 e 10, costituisce subingresso nell'attività del dante causa;
 - b) la volontà di trasferire l'attività ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10;
 - c) la volontà di attribuire il servizio pubblico di linea ad uno degli eredi che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età e, contestualmente, la volontà di avvalersi di un sostituto alla guida, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento, fino al compimento del diciottesimo anno di età dell'erede assegnatario;
 - d) la volontà di cessare l'attività. In tal caso la SCIA costituisce comunicazione di cessazione, ai sensi dell'art. 24.
4. Nel caso di cui al comma 3 lettera a), l'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), l'attività del servizio pubblico non di linea deve essere trasferita ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del decesso del titolare dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26. Nel periodo intercorrente tra la morte del titolare ed il trasferimento dell'attività al soggetto designato è consentito agli eredi di avvalersi di sostituti alla guida, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25 del presente regolamento.
6. Nel caso di cui al comma 3 lettera c), l'inizio del servizio è subordinato a SCIA di inizio di attività con la quale l'interessato dichiara sia di avere accettato l'eredità del de cuius che il possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10. La SCIA di inizio di attività deve essere presentata, a pena di decadenza, alla struttura comunale competente entro 60 giorni dal compimento del diciottesimo anno di età dell'erede assegnatario. Entro 30 giorni l'attività deve essere, a pena di decadenza, effettivamente iniziata.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 5 costituisce rinuncia ad avvalersi dei diritti di cui alle medesime disposizioni e comporta la cessazione definitiva dell'attività. In tal caso, gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali dei titoli abilitativi e ad aggiornare

la carta di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività nonché a inviare SCIA di cessazione attività, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento.

8. La copia della SCIA, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente al titolo abilitativo ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
9. La copia della SCIA, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dei veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.
10. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Motorizzazione Civile.
11. Il rilascio del nuovo titolo abilitativo e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte del subentrante dei requisiti di cui all' art. 9 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 31 del presente regolamento.

Articolo 24 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione definitiva del servizio pubblico non di linea è soggetta a SCIA di fine attività da presentarsi entro il giorno di inizio della cessazione stessa.
2. Con la comunicazione di cessazione gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali degli atti abilitativi (licenze, autorizzazioni e/o dichiarazioni di inizio di attività) ed i contrassegni.
3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

CAPO VIII - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 25 - Sostituzione alla guida

1. Ai sensi del D.L.n. 104/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2023, la sostituzione temporanea alla guida dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi è contemplata secondo le modalità previste dall'art. 10 della L. n.21/1992 e s.m.i.. In ogni caso gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento, per quanto compatibili alla normativa vigente.
2. La sostituzione di un erede minore del titolare di licenza taxi è ammessa ai sensi dell'art.10 della L. n.21/1992 e s.m.i., in caso di possesso dei requisiti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. La sostituzione alla guida è ammessa esclusivamente in favore dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della licenza taxi e deve essere preventivamente comunicata al Comune mediante SCIA, corredata dai documenti necessari. Nella stessa l'interessato nomina il sostituto alla guida, indicando la tipologia di rapporto intercorrente con lo stesso. Alla segnalazione è allegata, a pena di irricevibilità, copia del titolo di lavoro in conformità alle vigenti norme. Copia della segnalazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal sostituto alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
4. Il sostituto svolge il lavoro all'interno del turno assegnato al titolare di licenza taxi secondo le specifiche modalità previste dall'art. 10 della L. n.21/1992 e s.m.i., ad esclusione dei casi di cui all'art. 10, comma 5 bis della legge medesima.
5. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza taxi, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.
6. I Comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento dei servizi nei turni indicati.

Articolo 26 - Collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento della propria attività, della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230

bis del codice civile. La qualità di collaboratore familiare deve essere comprovata mediante iscrizione all'I.N.P.S. e INAIL.

2. In ogni caso, i collaboratori familiari devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La collaborazione alla guida è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività mediante SCIA da parte del titolare della licenza o autorizzazione, corredata dai documenti necessari. Nella segnalazione l'interessato nomina il collaboratore, indicando la tipologia di rapporto familiare intercorrente con lo stesso. Copia della segnalazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal collaboratore alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
4. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall'Amministrazione comunale.
5. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le norme a tutela dell'incolumità individuale e della prevenzione infortunistica e assicurativa.
6. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
7. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicate al Comune prima dell'inizio effettivo dell'attività di collaborazione e annotato nell'archivio comunale.
8. Nell'ambito del servizio di taxi, il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare della licenza.
9. Il titolare del titolo abilitativo non può assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a 60 giorni, e può essere sostituito da un collaboratore familiare o da un sostituto, per i casi di assenza previsti del presente regolamento.
10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le norme vigenti.

CAPO IX - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI TAXI

Articolo 27 - Obblighi dei conducenti taxi

1. I conducenti di taxi nell'espletamento del servizio hanno l'obbligo di:
 - a) tenere un comportamento corretto e consono all'espletamento del servizio pubblico prestato;
 - b) indossare abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - d) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi utente, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o la stessa non sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
 - e) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - f) azionare il tassametro solo nel momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
 - g) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
 - h) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - i) prestare il servizio nei confronti dell'utenza con ridotta capacità di deambulazione, garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti con disabilità e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - j) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali secondo le prescrizioni vigenti del Codice della Strada;
 - k) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - l) mantenere l'autovettura pulita ed in perfetto stato di efficienza e garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo, con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;
 - m) seguire il percorso più vantaggioso, in termini economici per l'utente, per recarsi alla destinazione richiesta, salvo espressa richiesta del cliente o salvo i casi in cui ricorrano oggettivi impedimenti pratici;

- n) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le modalità di transito non risultino in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada;
- o) esporre in modo ben visibile e leggibile sull'autovettura:
 - l'apposito contrassegno omologato dal Comune in cui è riportato lo stemma comunale, il nome e il numero della licenza;
 - copia del provvedimento da cui risulti la tariffazione in vigore (predeterminata e non), indicante il numero di licenza, a disposizione dell'utenza, consultabile a richiesta dell'utente in braille e nella lingua inglese. Ogni vettura dovrà essere munita di vetrofania interna ed esterna riportante la tariffazione in vigore;
 - copia del presente regolamento, da esibire a chiunque ne faccia richiesta.
- p) presentare il veicolo al Comando di Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
- q) comunicare al Comando di Polizia Municipale i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
- r) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autovettura sia impossibilitata a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- s) informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, in caso di avaria del tassametro, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
- t) consegnare al Comando di Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto smarrito dagli utenti all'interno dell'autovettura;
- u) rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio e gli orari assegnati;
- v) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio;
- w) comunicare entro 10 giorni agli uffici comunali competenti, SUAP e Comando di Polizia Municipale, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni del titolo abilitativo alla guida o ritiro della carta di circolazione, entro 2 giorni dalla notificazione;
- x) rimuovere tutti i contrassegni identificativi in caso di dismissione di un'autovettura dal servizio e comunicare all'Ufficio preposto alla dismissione dell'autovettura l'avvenuta rimozione;
- y) segnalare la condizione di taxi libero od occupato attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura TAXI LIBERO/OCCUPATO, da collocare all'interno del parabrezza anteriore;
- z) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è soggetto alle norme di legge.

Articolo 28 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
 - b) rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere j) e k) dell'art. 27 del presente regolamento;
 - c) impedire agli utenti di consumare cibi e bevande che potrebbero danneggiare l'autovettura;
 - d) rifiutare la corsa a colui che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno al veicolo, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - e) rifiutare la corsa ai minori, se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro vigilanza;
 - f) rifiutarsi di transitare su strade inaccessibili o impercorribili o aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
 - g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia dell'autovettura o pretende di fumare anche quando all'interno dell'autovettura sia esposto il relativo divieto;

- h) rifiutare il servizio all'utente il cui atteggiamento risulti indecente od indecoroso, ovvero versi in evidente stato di alterazione psichica e di potenziale aggressività;
- i) rifiutare il servizio all'utente che rifiuti di indossare la cintura di sicurezza andando incontro all'inosservanza delle norme del Codice della Strada.

Articolo 29 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, salvo i casi di affiancamento per la presa in servizio di sostituto o altre situazioni particolari comunque preventivamente autorizzate all'Amministrazione comunale;
 - b) accogliere animali propri sull'autovettura;
 - c) arrestare l'autovettura ed interrompere la corsa, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa risultante dal tassametro maggiorata degli eventuali supplementi;
 - e) manomettere il tassametro, o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo della dovuta piombatura;
 - f) rimuovere od occultare i contrassegni identificativi dell'autovettura;
 - g) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli dell'autovettura;
 - h) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti con disabilità;
 - i) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
 - j) consentire la conduzione dell'autovettura a persone estranee anche se munite di titolo abilitativo alla guida idoneo;
 - k) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - l) fumare o consumare cibo durante il servizio;
 - m) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
 - n) fare salire sull'autovettura, durante la sosta, persone estranee per intrattenimento;
 - o) provvedere al lavaggio o manutenzione dell'autovettura nei posteggi di stazionamento;
 - p) accettare chiamate quando si è già impegnati con un cliente se non con idonei strumenti previsti dal codice della strada;
 - q) svolgere attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi di stazionamento;
 - r) far salire a bordo del taxi un utente dopo aver accettato una prenotazione tramite servizio centralizzato chiamate taxi;
 - s) prelevare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
 - t) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili o altri dispositivi tecnologici per ricevere prenotazioni del servizio, se non come evoluzioni tecnologiche del servizio centralizzati chiamate taxi autorizzati;
 - u) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.
2. In nessun caso il Comune è responsabile dei danni e dei costi conseguenti ai disservizi eventualmente causati dai tassisti con la condotta dagli stessi agita durante l'effettuazione del servizio.

Articolo 30 - Trasporto di soggetti con disabilità

1. I conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea hanno l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti con disabilità, in particolare, con ridotta capacità di deambulazione, ed agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità è effettuato gratuitamente.
3. Per consentire il trasporto delle persone con disabilità, con gravi difficoltà di deambulazione o non deambulanti da parte dei veicoli, il Comune può promuovere, come previsto dalla normativa vigente, l'adeguamento progressivo dei mezzi in uso ai titolari delle autorizzazioni a partire dalla data di autorizzazione del presente aggiornamento del regolamento di trasporto pubblico locale non di linea.
4. Il servizio deve essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap; i veicoli devono esporre il simbolo di accessibilità, ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.
5. E' consentito nell'ambito delle licenze per i veicoli di scorta rilasciate agli organismi economici taxi, il trasporto di soggetti con disabilità di particolare gravità, adattando i veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

CAPO X - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI

Articolo 31 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi, oltre al rispetto delle norme regolanti le relative omologazioni devono:
 - a) Le autovetture devono risultare omologate dall'Ufficio Motorizzazione Civile;
 - b) devono essere di colore bianco, nella tonalità prescritta dal D.M. 19.11.1992 e s.m.i. e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa;
 - c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
 - e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - f) essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;
 - g) portare sul tetto del veicolo, in posizione centrale, apposito segnale illuminabile e inamovibile con la dicitura "Taxi";
 - h) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile;
 - i) il titolare della licenza, altresì tenuto, a dotare l'autovettura dei contrassegni previsti dalla normativa vigente. Il titolare della licenza può apporre contrassegni policromi, di superficie conforme alla normativa vigente sull'Esposizione pubblicitaria e del tipo autorizzato dall'Amministrazione Comunale, recanti la scritta 'Radio Taxi', eventuale numero della centrale Radio e l'eventuale sigla radio;
 - j) portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, la scritta di colore nero "servizio pubblico";
 - k) portare all'interno del veicolo un contrassegno, uguale a quello esterno indicante il numero della licenza;
 - l) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile il contrassegno di riconoscimento approvato;
 - m) tutti i veicoli adibiti a servizio taxi dovranno essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di disabilità.
2. Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, le autovetture adibite al servizio di taxi destinato ai soggetti portatori di disabilità devono essere dotate del simbolo convenzionale dell'accessibilità, di cui all'art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, posizionato su tutti i lati del veicolo.
3. È consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sulle autovetture adibite a servizio taxi, come previsto dall'art. 57 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. Le esposizioni pubblicitarie ove previste dal comma 2, lettera c) del sopra citato art. 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di cui al precedente comma al fine di non disorientare gli utenti del servizio.
4. L'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno e all'esterno della vettura deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio SUAP, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia.
5. La pubblicità elettorale e politica è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.
6. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lesiva della pubblica decenza.

7. Il conducente deve esporre nella autovettura, in modo ben visibile, un cartello indicante il divieto di fumare.
8. L'eventuale installazione di ulteriore strumentazione a bordo del taxi, oltre a quella espressamente prevista, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata al Comando Polizia Municipale di questo Comune.

Articolo 32 - Tassametro per il servizio taxi

1. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) essere installato conformemente alle disposizioni vigenti verificate dall'Ufficio Motorizzazione civile;
 - b) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - c) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro può essere sottoposto a verifica, da parte del Comando di Polizia Municipale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria. Il tassametro è sottoposto a piombatura, ai sensi della normativa vigente.
4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed agli adempimenti di cui al comma 3.
5. Il tassametro deve altresì:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio e bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
6. Il tassametro omologato deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche ed essere utilizzato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia.
7. Il titolare della licenza è responsabile in ogni momento del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
8. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
9. Il conducente del taxi è tenuto a dare comunicazione al Comando di Polizia Municipale, di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

Articolo 33 – Sostituzione definitiva dei veicoli

1. La sostituzione dell'autovettura è soggetta a rilascio di autorizzazione. A tal fine deve essere inviata preventiva comunicazione certificata da parte del titolare della licenza all'Ufficio SUAP.
2. La comunicazione di cui sopra deve contenere:
 - a) gli estremi identificativi (marca, modello, n° di telaio, tipo di alimentazione e targa) dell'autovettura già destinata al servizio e della nuova autovettura;
 - b) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., che la nuova autovettura è stata immatricolata presso il competente Ufficio Motorizzazione civile e che la stessa è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento;
 - c) copia dell'atto che attesta la titolarità giuridica dell'autovettura;
 - d) copia del libretto di circolazione;
 - e) copia della carta di identità.

3. Il titolare della licenza è autorizzato dal Responsabile SUAP alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate dal presente regolamento e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta, compresa la predisposizione per il trasporto di persone con disabilità.
4. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione suddetta, ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
5. L'autorizzazione rilasciata per la sostituzione del veicolo deve essere sempre allegata alla licenza originale.

Articolo 34 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio Motorizzazione civile, i veicoli da adibire al servizio di taxi possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento.
2. I titolari di licenza hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dagli organi competenti. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile SUAP dispone la decadenza del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 42.

Articolo 35 - Veicoli di scorta per il servizio taxi – Sostituzione temporanea dei veicoli

1. Il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo adibito al servizio di taxi è indicato dal precedente art. 8.
2. La licenza per il veicolo di scorta identificabile con lettera alfabetica non è cedibile a terzi ed è rilasciata esclusivamente al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve essere proprietario o avere la disponibilità di tali veicoli.
3. Il veicolo di scorta, da utilizzare per il solo periodo di fermo tecnico di cui al comma 1, deve avere tutte le caratteristiche d'idoneità previste dal presente regolamento ed essere debitamente collaudato per il servizio di taxi, con l'esclusione dell'obbligo di adeguamento per il trasporto dei disabili.
4. La licenza per taxi di scorta può essere rilasciata previa richiesta effettuata dal titolare della licenza.

CAPO XI - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 36 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio taxi

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo individuati con deliberazione di Giunta Comunale.
2. L'allestimento e la manutenzione dei sopracitati posteggi avviene a cura dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Codice della Strada.
3. E' facoltà del Comandante della Polizia Municipale l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché, l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.
4. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel Posteggio stesso.

Articolo 37 - Turni ed orari del servizio taxi

1. Il servizio di taxi è regolato da turni, orari e luoghi di stazionamento proposti dalla Commissione Consultiva e stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento, il quale stabilisce anche le azioni e sanzioni da intraprendere in caso di inosservanza.

2. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali, previa adeguata motivazione.
3. Particolari modalità di servizio possono essere disposte dal Comandante della Polizia Municipale per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

Articolo 38 - Interruzione del servizio taxi

1. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro.
2. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando gli utenti scendano dal veicolo all'entrata di fabbricati o luoghi.
3. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
4. Il servizio può essere interrotto nei casi in cui l'utente evidenzia condizioni di alterazione psicofisica o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi il conducente è obbligato, all'atto del diniego o dell'interruzione, a segnalare all'autorità competente l'esistenza della situazione che ha determinato il diniego o l'interruzione, direttamente o tramite la propria centrale taxi.
5. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

Articolo 39 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio i taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono fissate in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita.
2. Le tariffe sono definite annualmente dalla Giunta Municipale su proposta della Commissione Consultiva entro il primo semestre; in mancanza di proposte vengono automaticamente confermate per l'anno successivo.
3. Le tariffe in vigore e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo per mezzo di cartoncino plurilingue vidimato dall'Ufficio SUAP.
4. I conducenti devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
5. Nel caso di taxi condiviso la tariffa è determinata ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e con le modalità stabilite nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO XII: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 40 - Sanzioni amministrative

1. Ai procedimenti sanzionatori, si applicano le previsioni di cui all'art. 86 del Codice della Strada e delle normative regionali vigenti, allorché non siano in contrasto con la previsione statale.
2. Con particolare riferimento alla L. n. 21/92 e alla L.R. n. 67/93 e s.m.i., le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, con particolare riferimento all'art. 86, così come nel rispetto delle norme vigenti.
3. In caso di recidiva per la trasgressione di due norme del presente Regolamento, in un periodo di un anno, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sarà applicata la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della licenza, ai sensi dell'art. 41 del presente Regolamento.

Articolo 41 - Sanzioni accessorie - Sospensione della licenza

1. La licenza comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile SUAP, come segue:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Comando di Polizia

Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi. La sospensione non può avere durata superiore a un anno;

- b) fino ad un massimo di 30 giorni, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Comando di Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) a tempo indeterminato, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal Comando Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili. Gli Uffici competenti SUAP e Comando Polizia Municipale predisporranno i dovuti controlli qualora il protrarsi della sospensione della licenza sia superiore a 30 giorni e comporti la decadenza della licenza;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della L. n. 21/92. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino ad un massimo di 30 giorni, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni del presente regolamento; fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito a servizio di taxi, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato;
 - f) per lo stesso periodo di tempo previsto per la sospensione del documento di circolazione e fermo del veicolo, secondo quanto disposto dall'art. 86 comma 3 del Codice della Strada;
 - g) per un periodo non superiore a 30 giorni, in caso delle violazioni previste dall'art. 86 comma 3 bis del Codice della Strada, per la recidiva calcolata nel modo seguente:
 - due violazioni della stessa norma nell'arco dei due anni;
 - tre violazioni di norme diverse nell'arco di tre anni.
 - h) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - i) violazione per la terza volta nell'arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
 - j) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - k) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti o manomessi;
 - l) violazione delle tariffe;
 - m) quando sia intrapresa altra attività lavorativa;
 - n) provvedimenti delle competenti autorità che comportino la sospensione temporanea della patente di guida, in particolare in riferimento agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada s.m.i.; in tal caso il periodo di sospensione della licenza deve essere corrispondente a quello della patente.
2. All'interessato sono contestati gli addebiti con comunicazione dell'avvio del procedimento e del diritto di presentare memorie difensive.
 3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza, l'originale della licenza e i contrassegni devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio.
 4. Durante i periodi di sospensione è vietato farsi sostituire alla guida, ai sensi dell'art. 25, o avvalersi di collaboratori di cui all'art. 26. La violazione della presente disposizione costituisce mancato rispetto del provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera h).
 5. La sospensione della licenza viene comminata anche nel caso in cui le violazioni di cui ai precedenti commi, siano commesse dal sostituto alla guida o dal collaboratore.
 6. Il Responsabile del Comando di Polizia Municipale, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

Articolo 42 - Decadenza della licenza

1. Il Responsabile SUAP, dichiara la decadenza della licenza provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 5;
 - b) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
 - c) verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - d) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 19 del presente regolamento;

- e) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio taxi;
 - f) mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 22, 23 e 24 del presente Regolamento;
 - g) mancato rispetto del termine di cui all'art. 34, comma 2;
 - h) mancato rispetto dell'art. 27 comma 1 lett. p), nei casi in cui il protrarsi della sospensione della licenza sia superiore a 30 giorni dalla data prevista del controllo del veicolo predisposto dal Comando Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - i) violazione dell'art. 41, comma 4;
 - j) essere incorso nella violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. R. n. 67/93 per almeno due volte nell'arco dei cinque anni;
 - k) morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 23 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 23;
 - l) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - m) dichiarazione di cessazione dell'attività, ai sensi dell'art.24 del presente regolamento, o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - n) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall' art. 26, comma 9 del presente regolamento;
 - o) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio della licenza in violazione degli artt. 9 e 10 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente licenza rilasciata anche da altro Comune;
 - p) sopravvenuta e comprovata irreperibilità del titolare.
2. La decadenza viene dichiarata anche nel caso in cui le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano commesse dal sostituto alla guida o dal collaboratore.
 3. Il provvedimento che dichiara la decadenza è comunicato via PEC all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 43 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.